



# COMUNE DI PREMOSELLO - CHIOVENDA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

C.F. - P. IVA 00423240035  
Tel. (0324) 88.104 - 88.311 - Fax 88.411

C.A.P. 28803

ORDINANZA N.05/2013

Del 08.02.2013

**OGGETTO:** *divieto di accendere fuochi o utilizzare apparecchi a fiamma o elettrici potenzialmente pericolosi per il diffondersi di incendi in aree boschive.*

## IL SINDACO

**PREMESSO** che la Regione Piemonte con Determinazione n.299 del 06.02.2013 ha determinato a seguito della situazione meteorologica in atto, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte ai fini della L.R. n.16/94 e contestualmente ha informato i Comuni ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art.6 della Legge n. 353/2000;

**CONSIDERATO** che, a seguito di tali disposizioni e durante tale periodo è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio e sono inoltre annullate tutte le deroghe previste dall'art.7 comma 3 della L.R. 16/94;

**ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente atto in base: agli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## ORDINA

**Ai fini della sicurezza pubblica, il divieto in tutti i territori boscati e cespugliati, nonché entro 50 metri da essi, di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato.**

I sopra citati divieti saranno validi sino alla cessazione dello stato di grave pericolosità, stabilito con successiva Determinazione, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

## DISPONE


Che la presente ordinanza venga resa nota:

- Alla Prefettura del V.C.O.; fax 0323-502461
- Al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Piedimulera; fax 0324-842048
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Premosello Chiovenda; fax 0324-88777
- Alla Parco Nazionale "Val Grande" sede di Vogogna; fax 0324-878573

Della presente viene data comunicazione mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line, nonché, nei consueti modi di diffusione.

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

|                                    |
|------------------------------------|
| ENTE PARCO NAZIONALE<br>VAL GRANDE |
| 12 FEB. 2013                       |
| PROT. N. <u>299</u>                |



Il Sindaco  
Geom. MONTI Giuseppe